

DPCM 3 novembre: le misure restrittive suddivise per area

scritto da Redazione Wine Meridian | 5 Novembre 2020



[Studio Giuri](#), membro Unione Giuristi della Vite e del Vino, presta da molti anni la propria attività di assistenza e consulenza a società produttrici o distributrici che operano nel settore vitivinicolo, mettendo a disposizione delle società la propria esperienza decennale, coadiuvata da una ormai consolidata collaborazione con gli Enti di controllo ed i principali Consorzi.

Il **DPCM 3 novembre 2020** coinvolge l'intero territorio nazionale, le relative disposizioni si applicano in sostituzione di quelle del DPCM 24 ottobre 2020 scorso e sono **valide dal 6 novembre al 3 dicembre 2020**.

Il territorio italiano è stato suddiviso in **tre aree: gialla, arancione e rossa** ciascuna con proprie misure restrittive, diversificate in base a un **diverso livello di rischio epidemiologico**.

La **verifica circa la permanenza dei presupposti della classificazione** sopra richiamata avverrà con **frequenza almeno settimanale** da parte del Ministro della Salute, che provvederà con ordinanza ad aggiornare l'elenco. La permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione. Le ordinanze saranno efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del DPCM.

In ordine alfabetico **le regioni in area gialla sono**: Abruzzo, Basilicata, Campania, E. Romagna, F. V. Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Prov. di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.

Le regioni in **area arancione** sono Puglia e Sicilia, mentre **l'area rossa** comprende Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta.

L'**AREA GIALLA** individua un livello di criticità moderato, nelle regioni di riferimento le misure sono:

Coprifuoco

Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Assembramenti in luoghi pubblici

Nelle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle

abitazioni private.

Sport

Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP). Viene altresì stabilito che gli eventi saranno consentiti all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.

Sale gioco

Le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, sono sospese anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente (ad esempio, bar, pub, etc., ndr).

Musei e mostre

Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

Scuola

Per le istituzioni scolastiche secondario di secondo grado previsto il ricorso alla didattica digitale integrata in misura pari al 100%, fatta eccezione per le attività svolte nei laboratori o per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Concorsi

È sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale e di quelli per il personale della protezione civile.

Centri commerciali

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari. Tabacchi ed edicole.

Mezzi pubblici

A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti.

L'**AREA ARANCIONE** individua un livello di criticità medio-alto e prevede in aggiunta all'applicazione di quanto previsto per i territori dell'area gialla, ulteriori misure restrittive:

Divieto di ingresso e uscita dal territorio

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai suddetti territori (da una Regione all'altra e da un Comune all'altro), salvo che:

- per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
- per spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui la stessa è consentita;
- per consentire il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- per consentire di raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti.

Ristorazione

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la consegna a domicilio nonché, fino alle ore

22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di distanza interpersonale di almeno un metro.

L'**AREA ROSSA** individua un livello di criticità alto e prevede, in aggiunta all'applicazione di quanto previsto per i territori delle aree arancione e gialla, ulteriori misure restrittive:

Divieto di ingresso e uscita dal territorio

Il medesimo divieto previsto per l'area arancione si estende anche all'interno dei territori (es. anche all'interno del Comune stesso, ndr).

Attività commerciali

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23.

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Ristorazione

Applicazione dei divieti sopra descritti per l'area arancione.

Sport e attività motoria

Sono sospese le attività motorie e sportive anche svolte nei centri sportivi all'aperto, nonché tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

Resta consentita la possibilità di svolgere individualmente l'attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché nel rispetto della distanza di almeno un metro dalle altre persone e con obbligo di utilizzo di dispositivi di

protezione delle vie respiratorie. Inoltre, resta consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.

Scuola e Università

A partire dal secondo anno della scuola secondaria di primo grado l’attività didattica si svolgerà esclusivamente con modalità a distanza, fatta eccezione per le attività svolte nei laboratori o per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. È altresì sospesa la frequenza delle attività formative e curriculare delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.

Pubblica amministrazione

I datori di lavoro pubblici dovranno limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presterà la propria attività lavorativa in modalità agile.

Servizi alla persona

Sono sospese le attività inerenti ai servizi alla persona, DIVERSE da quelle individuate all’allegato 24, ossia:

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
- Altre lavanderie, tintorie;
- Servizi di pompe funebri e attività connesse;
- Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.